



Spett.le
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per l'Attività Ispettiva -
c.a. Dott. Paolo Pennesi
Via Flavia n. 6 - 00187 - Roma
Fax 06 46837909
e-mail SegreteriaDGattivitaIspettiva@lavoro.gov.it
dgattivitaIspettiva@mailcert.lavoro.gov.it

e, p.c. Spett.li
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
c.a. Prof.ssa Elsa Fornero
Via Veneto, 56 - 00187- Roma
Fax 06.4821207
e-mail segreteriaministrofornero@lavoro.gov.it
segreteriaministro@mailcert.lavoro.gov.it

INPS
c.a. Presidente Dr. Antonio Mastrapasqua
Via Ciro il Grande, 21-00144 - ROMA
e-mail inps.presidenza@inps.it

INAIL
c.a. Presidente Massimo De Felice
P.le Giulio Pastore, 6 - 00144 Roma
Fax 06/54872030
e-mail presidenza@inail.it

CNEL - Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro
c.a. Presidente Antonio Marzano
Viale David Lubin, 2 - 00196 Roma
presidente@cnel.it
protocollo@postacert.cnel.it

Roma, 09 luglio 2012

Oggetto: *Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 13/2012 (prot. n. 37/0010434/MA007.A001 del 5 giugno 2012); Lettera Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 37/10310/MA0003.A004 del 1 giugno 201*

Le scriventi Associazioni, che per la presente azione eleggono domicilio collettivo in **00186 ROMA Via Zanardelli, 16**, hanno avuto conoscenza della emanazione e diffusione di quanto in oggetto, da parte di questo Ufficio.

Con la presente si preannuncia l'avvio di ogni azione volta all'annullamento di tali atti e all'accertamento delle relative responsabilità.

In merito alla **Circolare n.13/2012**, essa preclude arbitrariamente la legittimazione all'attività formativa alle organizzazioni sindacali e datoriali che non abbiano stipulato i contratti collettivi in ambito edile ivi indicati, in aperto contrasto con i principi di cui agli artt. 3, 18, 39 e 97 della Costituzione.

In particolare codesta Amministrazione, senza avere alcuna legittimazione e/o competenza a riguardo e senza aver svolto un'adeguata istruttoria sulla base di parametri e/o criteri



oggettivi di riferimento, si è attribuita il potere di stabilire a priori quali siano gli organismi paritetici legittimati a collaborare nell'attività di formazione.

Tali organismi sarebbero solo quelli costituiti a iniziativa di una o più associazioni datoriali e sindacali, firmatarie dei contratti collettivi in ambito edile dettagliatamente indicati nella circolare medesima e ritenute discrezionalmente da codesto Ufficio *"maggiormente rappresentative in termini comparativi"*.

Tuttavia, va rammentato che la rappresentatività in termini comparativi non può essere determinata a priori e consistere in un'attribuzione stabile ed irreversibile, ma deve poter essere verificata nel tempo, attraverso la comparazione con le altre associazioni e ciò in contrasto con la superata nozione della maggiore rappresentatività, che si fonda invece su indici assoluti, insuscettibili di confronto con altre organizzazioni.

Il dato quantitativo-numericò, pur avendo un rilievo prioritario, non è un criterio esclusivo del giudizio di maggiore rappresentatività. D'altra parte il privilegio rigidamente attribuito a una determinata organizzazione può scoraggiare l'adesione alle altre, sicché il minore livello di affiliazione a queste finisce con l'essere, almeno in parte, proprio una conseguenza pregiudizievole dell'adozione del criterio in questione (in tal senso, cfr. Corte Cost. n. 975/1988).

Invero, anche se si convenisse con codesta Amministrazione sulla circostanza che fossero legittimati a svolgere l'attività formativa solo gli organismi costituiti da associazioni comparativamente più rappresentative, ciò non sarebbe sufficiente per ritenere legittima una determinazione che cristallizza la misura della rappresentatività in una mera elencazione non fondata su parametri oggettivi.

Peraltro la circolare in oggetto, oltre ad essere discriminatoria, è assolutamente erronea e approssimativa giacché non considera che l'art. 51 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), rubricato *"organismi paritetici"*, statuisce al comma 1 che *"A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee)"* e al successivo comma 4 precisa che *"Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali"*.

Di talché, vista quest'ultima eccezione, l'elencazione effettuata da codesto Ministero delle organizzazioni sindacali e datoriali che sarebbero legittimate a collaborare nell'attività formativa deve ritenersi incompleta e non esaustiva, in quanto non comprende quelle associazioni che hanno sottoscritto gli accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali di cui all'art. 51, comma 4 citato.

In merito poi alla **Lettera Circolare del 1° Giugno 2012**, relativamente al settore delle imprese cooperative, non può non evidenziarsi quanto le indicazioni in essa ricomprese siano espressione di una lettura ministeriale che supera di gran lunga l'azione di indirizzo che la Direzione Generale per l'attività Ispettiva dovrebbe avere, stante che, nell'attuale contesto di relazioni sindacali, il grado di rappresentatività è determinato esclusivamente dal Giudice.

La D.G ed il personale ispettivo, pertanto, non dovrebbero pronunciarsi su tale tema, ma limitarsi al controllo degli istituti contrattuali e di legge in applicazione dello specifico CCNL in uso nella cooperativa, tenendo in considerazione il Regolamento Interno della stessa.



Anche l'eventuale diffida accertativa - ex art. 12 del D.lgs 124/2004 - che la nota in argomento invita ad applicare, è sempre riferita alle inosservanze alla disciplina contrattuale dello specifico CCNL, e non certamente a quelle risultanti per traslazione sulla base di altri CCNL mai applicati dalla cooperativa.

L'indicazione di specifiche sigle sindacali e dei relativi CCNL che si aggiudicano il podio del "comparativamente più rappresentativi" a mezzo di una Nota Ministeriale che, sulla base dei criteri "storici" mutuati dalla giurisprudenza e con l'aggiunta di un criterio del tutto avulso da tale ambito nel tentativo di farlo assurgere a criterio dirimente in tema di rappresentatività sindacale (*numero dei verbali di revisione, indice che di certo non potrebbe determinare ex novo un elemento mai legittimato dalla Giurisprudenza, peraltro riferito ad un ambito completamente diverso*) determina i CCNL sulla base dei quali procedere al recupero delle differenze contributive e retributive, è atto assai grave a nocimento del principio costituzionale di libertà d'organizzazione sindacale e quindi di libera determinazione della categoria contrattuale.

Infatti, nel sistema di relazioni industriali italiano è consentito ad organizzazioni sindacali di presentarsi come *uniche* nell'ambito considerato, impedendo così l'operazione di raffronto in termini di rappresentatività.

Quanto precede, per evidenziare che la giurisprudenza (*e non certamente la D.G. Del Ministero del Lavoro*) è chiamata a svolgere quell'attività di supplenza che il Legislatore ha avallato ogni volta che si è trattato di affrontare il tema della rappresentatività delle organizzazioni sindacali, in questo caso mutuando ed aggiornando in un'ottica comparativa gli indici elaborati in relazione alla più sperimentata nozione di maggiore rappresentatività, intesa nella duplice valenza quantitativa (numero degli iscritti) e qualitativa (idoneità al conflitto, sottoscrizione dei contratti collettivi di maggiore importanza, diffusione nel territorio e nelle categorie).

Ad adiuvandum di tutto quanto sopra eccepito, è d'uopo evidenziare che la Legge n.180/2011, "Statuto delle Imprese. Norme per la tutela della libertà d'Impresa", nel disciplinare all'art. 4 la legittimazione ad agire delle Associazioni a tutela degli interessi dei propri associati, ben precisa che, titolati a promuovere azioni avverso atti lesivi degli interessi diffusi, siano le Associazioni di categoria **maggiormente rappresentative** a livello nazionale, regionale e provinciale.

Alla luce di quanto sopra esposto, si invita e diffida codesto Ufficio a revocare o riesaminare gli atti amministrativi in oggetto, avvisando che è intenzione delle scriventi Associazioni chiedere, altresì, il risarcimento del danno all'immagine cagionato alle stesse dalla pubblicazione e diffusione di tali atti con segnalazione dei responsabili alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti oltre alla richiesta degli eventuali danni subiti in relazione alle ispezioni delle DPL, INPS e INAIL che, con verbale di

accertamento e notifica, adotteranno i provvedimenti conseguenti alle direttive emanate dal Vs. spettabile Dicastero.

Riservata ogni azione.

Distinti saluti.